

**Allegato sub B al n° 6241 di raccolta
STATUTO**

Art. 1

Genesi, denominazione e modello di riferimento

Con atto a rogito del notaio Alberto Sartorio di Conegliano in data 14 settembre 2009 repertorio 43.559, è stata costituita per volontà dei fondatori signori Paola e Margherita Adriana Paoletti una Fondazione denominata **"FONDAZIONE CASA PER ANZIANI GIACOMO E ALBERTINA PAOLETTI ETS"**.

La fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

La Fondazione potrà e dovrà utilizzare l'acronimo "ETS" soltanto dalla sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS") e fintanto che vi rimarrà iscritta. Dal momento dell'iscrizione la Fondazione dovrà indicare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi della sua iscrizione nel RUNTS.

Art. 2

Sede

La Fondazione ha sede in Mareno di Piave all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

Art. 3

Finalità, scopo e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in particolare la Fondazione ha la finalità di promuovere e sostenere iniziative di ospitalità, cura e assistenza di persone anziane che versino in condizioni di disagio economico, residenti nell'ambito territoriale della provincia di Treviso, o che abbiano parenti di primo grado residenti nello stesso (con preferenza per gli ex dipendenti della azienda agricola della famiglia Paoletti e poi per i residenti nel Comune di Mareno di Piave e poi di Codognè).

L'ente pertanto persegue tale scopo mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a), dell'art. 5 del CTS);
- interventi e prestazioni sanitarie (lett. b), dell'art. 5 del CTS);
- prestazioni socio-sanitarie (lett. c) dell'art. 5 del CTS);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (lett. i) dell'art. 5 del CTS);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera o) dell'art. 5 del CTS);
- beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, di beni e/o servizi a sostegno delle persone svantaggiate (lett.u) dell'art. 5 del CTS).

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte la Fondazione potrà gestire servizi a domicilio, realizzare e promuovere iniziative ed attività educativo formative, in particolare corsi di aggiornamento per operatori sociali e sanitari, insegnanti e altre figure professionali su materie attinenti la cura, la tutela e la promozione del benessere degli anziani.

Art. 4

Attività diverse, secondarie e strumentali

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 117/2017. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio della fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- da una dotazione minima del valore di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), che costituisce il patrimonio minimo della fondazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica;
- dai conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, materiali o immateriali, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi da chiunque effettuati;
- dai beni immobili legati alla fondazione con testamento dalla signora Margherita Adriana Paoletti, anche in esecuzione dei desideri della sorella Paola Paoletti, beni da destinarsi alla vendita, nel rispetto di quanto previsto nel testamento della fondatrice, il cui ricavato dovrà essere reimpiegato per la realizzazione di una casa per anziani nel Comune di Mareno di Piave;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali e secondarie della fondazione;
- dagli incrementi derivanti dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, da donazioni, eredità e lasciti in generale, nonché da eccedenze di bilancio e da attività di raccolta fondi;
- dagli eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.

Il patrimonio della fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

A ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti del codice civile.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 6

Volontari

La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi dell'opera di volontari come definiti dall'art. 17, comma secondo, del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore).

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari ai sensi di legge. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari.

A riguardo si applica la disciplina di cui agli artt. 17 e 18 del Codice del Terzo Settore.

Art. 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il termine previsto dalla legge per il suo deposito nel Registro Unico del Terzo Settore, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati ad alcuno, né direttamente né indirettamente.

Art. 8

Organi ed uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

Art. 9

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri, compreso il Presidente, scelti preferibilmente tra i residenti nel Comune di Mareno di Piave, o che vi abbiano avuto residenza per almeno 5 (cinque) anni, e precisamente:

- a) da **un membro** di diritto nella persona di PAOLETTI Gaspare nato a Follina il giorno 11 marzo 1935; in caso di dimissioni o decesso del membro di diritto, il Consiglio di Amministrazione nomina, in sua sostituzione, un nuovo membro che scadrà con l'intero consiglio ed è rieleggibile;
- b) da 4 (quattro) membri eletti dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione in carica, un mese prima della scadenza del mandato, scelti sulla base di una lista di candidati proposti dai medesimi consiglieri uscenti, precisandosi che i membri in carica potranno essere riconfermati;
- c) da un membro di diritto nella persona del Sindaco pro-tempore di Mareno di Piave o di persona da esso nominata;
- d) da un membro di diritto nella persona del titolare pro-tempore della Parrocchia di Mareno di Piave o di persona da esso nominata; in caso di assenza o impedimento del parroco a svolgere tale funzione o ad effettuare tale nomina, tale membro sarà nominato dal Vescovo di Vittorio Veneto.

Il Consiglio di Amministrazione a maggioranza nomina nel proprio seno il Presidente e il Vice-Presidente.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo non si addivenisse alla nomina del Consiglio di Amministrazione, con le modalità sopra specificate, a detta nomina procederà, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, entro sessanta

giorni dalla richiesta, il soggetto e/o l'autorità prevista per legge scegliendo tra persone che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al proseguimento dei fini istituzionali.

I consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di amministrazione stesso.

Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione spetta al medesimo soggetto che ha nominato i consiglieri venuti a mancare. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di amministrazione.

In caso di morte o di impedimento del Presidente o del Vice-Presidente, li sostituirà il Consigliere più anziano di età, il quale provvederà, con le modalità e nei termini di cui sopra, a ricostituire il Consiglio di Amministrazione e a far nominare dallo stesso il Presidente e il Vice Presidente.

Sono cause di esclusione dall'Organo di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Il Consiglio di amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza. Definisce gli obiettivi e i programmi da attuare per il conseguimento degli scopi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa ai programmi definiti.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove richiesto per legge;
- può emanare il regolamento interno relativo all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione e quello relativo all'erogazione dei servizi;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- predispone i programmi e gli obiettivi della Fondazione;

- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina il Direttore Generale determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

Al Consiglio di Amministrazione compete inoltre di deliberare in ordine:

- alla destinazione delle nuove maggiori entrate, alla stipulazione di eventuali contratti di finanziamento anche ipotecari;
- ai ricorsi e alle azioni da promuovere e sostenere in giudizio e alle relative transazioni;
- alla quantificazione delle rette e dei corrispettivi per servizi prestati in attuazione delle finalità istituzionali;
- alla determinazione della pianta organica;
- alle norme e condizioni dei singoli appalti;
- ai progetti tecnici ed economici;
- alla nomina del Cassiere Tesoriere;
- alla nomina dei membri dell'organo di controllo;
- ad ogni altro adempimento demandato al Consiglio di Amministrazione della Fondazione da leggi e regolamenti statali e regionali.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri. La convocazione deve essere fatta a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione nonché ad informare tutti i membri.

Il consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di decisioni inerenti modifiche statutarie, operazioni straordinarie o relative allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei membri in carica.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti; hanno sempre luogo a voto segreto quando si tratti di questioni concernenti persone. Si deve parimenti dar luogo a votazioni segrete se richieste da almeno la metà dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Le cariche dei membri dell'Organo di Amministrazione sono gratuite. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione

spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio, documentate ed approvate dall'organo stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

La riunione, salvo che sia riunita ai sensi del comma che precede, si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 10

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dai consiglieri fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 11

Organo di Controllo

L'organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, fra persone estranee al Consiglio stesso.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo

articolo 12.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo non si addivenisse alla nomina dell'organo di controllo, con le modalità sopra specificate, a detta nomina procederà, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, entro sessanta giorni dalla richiesta, il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma che precede.

L'organo di controllo dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti. In tale caso costituisce un Collegio il cui Presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.

In caso di nomina di un controllore unico va nominato anche un controllore supplente.

Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di controllo con effetto dal giorno in cui ricevono dal Presidente del Consiglio di Amministrazione la notizia della cessazione dalla carica del Controllore unico o di uno dei Controllori effettivi.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Revisione Legale dei Conti

Nei casi previsti dalla legge, Consiglio di amministrazione procede alla nomina di un Revisore Legale dei Conti o di una Società di revisione legale.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non si addivenisse alla nomina del revisore legale dei conti o della società di revisione con le modalità sopra specificate, alla detta nomina procederà, su richiesta di chiunque ne abbia

interesse, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente statuto.

In occasione della nomina, dovrà essere stabilito se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti o a una società di revisione legale, ovvero se affidare l'incarico all'organo di controllo. La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

L'organo di revisione dura in carica 3 (tre) esercizi sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

Il Revisore:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organi sociali;
- può partecipare alle riunioni del Consigli di Amministrazione.

Art. 13

Estinzione della Fondazione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione - che nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri -, ad altri enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore (fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge), sentito il parere dell'organo di controllo e previo parere favorevole dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma primo, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i..

Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 14

Vigilanza

I controlli e i poteri di cui agli artt. 25, 26 e 28 del Codice Civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 15

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile, le norme di legge e i regolamenti vigenti in materia.

Art. 16

Norma Transitoria

Le disposizioni contenute nel presente statuto acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runtts.

Pertanto finché la Fondazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

F.to: Alberto Ceschel - Francesca GUIZZO Notaio (L.S.)